



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49 DEL 25-03-2021

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – LEGGE 160/2019 APPROVAZIONE TARIFFE 2021

L'anno **DUEMILAVENTUNO** e questo giorno **VENTICINQUE** del mese di **MARZO**, alle ore **12:30** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta **GUJA GUIDI** nella sua qualità di **VICE SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

			presenti	assenti
1.	GUIDI GUJA	VICE SINDACO	X	
2.	MORELLI ALDO	ASSESSORE ANZIANO	X	
3.	BELLANDI FABIO	ASSESSORE	X	
4.	GLIORI ANNALENA	ASSESSORE	X	
5.	GROSSI FIORELLA	ASSESSORE		X

La presenza dell'Assessore Gliori avviene tramite collegamento audio/video via whatsapp.

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA** incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO l'art. 1, commi da 837 A 844, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che prevedono, a decorrere dall'01/01/2021, l'istituzione del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cd Canone Mercatale);

PRESO ATTO della disposizione contenuta nel comma 838, secondo cui il canone mercatale si applica in deroga alle disposizioni concernenti il cosiddetto "Canone Unico" di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»;

VISTI i commi 841 e 842 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019, con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del canone mercatale, e che le medesime, relativamente ai Comuni con Popolazione ricompresa tra 10.000 e 30.000 abitanti sono così stabilite:

- a) Tariffa standard annua € 40.00 (co. 841)
- b) Tariffa standard giornaliera € 0.70 (co.842)

DATO ATTO che, ai sensi del comma 843, per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento la cui misura viene fissata nell'ambito del Regolamento Comunale che disciplina il Canone Mercatale;

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale, nella seduta del 22 marzo 2021 con Delibera n. 29, ha approvato il Regolamento Comunale che disciplina il "Canone di concessione per l'occupazione degli spazi e delle aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati ai sensi della Legge 160/2019, artt. 837-845";

RILEVATO che, ai sensi del suddetto Regolamento, spetta alla Giunta Comunale stabilire la modulazione delle tariffe standard di cui ai co. 841 e 842 attraverso la determinazione di appositi coefficienti moltiplicatori che tengano conto del sacrificio imposto alla collettività, della disponibilità dell'area concessa nonché del beneficio economico ricavabile da essa;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del TUEL, d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministero dell'Interno in presenza di motivate esigenze;

CONSIDERATO che con D.L. del 22/03/2021, n. 41 è prorogato al 30/04/2021 il termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2021-2023;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il Canone Mercatale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del Canone Mercatale (co. 837-844 legge 160-2019);

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Servizio 1 - Affari Generali e Gestione delle Risorse, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare, con decorrenza 01/01/2021, i coefficienti moltiplicatori per la modulazione delle tariffe base di cui ai co. 841 e 842 della legge 160/2019, come da Allegato "A";
3. Di dare atto che alle tariffe come sopra rimodulate saranno applicate le specifiche riduzioni previste nell'ambito del Regolamento Comunale che disciplina il Canone Mercatale ed in particolare:
 - riduzione del 35% ai Mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale;
 - riduzione del 40% per le occupazioni fuori Mercato che si protraggono per più di 56 giornate all'anno;
4. Di dare atto che i termini per il versamento del Canone mercatale sono fissati nello specifico Regolamento Comunale (art. 15). Limitatamente al solo anno 2021 detto termine è posticipato al

15° giorno successivo l'adozione del Regolamento, fatte salve eventuali diverse disposizioni dettate a seguito del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid -19;

5. Di trasmettere la presente Deliberazione alla società ICA Srl in qualità di concessionario per l'accertamento e la riscossione del Canone Patrimoniale di Concessione nonché alla Direzione "Gestione del Territorio" per i provvedimenti di rispettiva competenza.

6. Di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GUJA GUIDI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

COMUNE DI PESCIA (Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

**CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI
ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – LEGGE 160/2019
APPROVAZIONE TARIFFE 2021**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE Favorevole

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia **24-03-2021**

**IL RESPONSABILE
Barbara Menini**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

COMUNE DI PESCIA (Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

**CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI
ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – LEGGE 160/2019
APPROVAZIONE TARIFFE 2021**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia **24-03-2021**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Barbara Menini**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 49 del 25-03-2021

OGGETTO:	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – LEGGE 160/2019 APPROVAZIONE TARIFFE 2021
-----------------	--

Si certifica che il presente atto viene affisso all'albo pretorio in data **25-03-2021** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

25-03-2021

L'incaricato della pubblicazione
MONICA PAGNI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART.134 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 49 del 25-03-2021

OGGETTO:

**CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI
ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – LEGGE 160/2019
APPROVAZIONE TARIFFE 2021**

Si certifica l'esecutività della deliberazione di cui all'oggetto, a partire dalla data del **25-03-2021** ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3).

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).

25-03-2021

L'Ufficio di Segreteria
MONICA PAGNI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

**Allegato A - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE
E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI¹**

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD PERMANENTE ANNUALE

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€. 40,00
2° categoria	€. 28,00

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNO PER METRO QUADRATO.
1° categoria	€. 0,70
2° categoria	€. 0,49

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni /provvedimenti destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCC.PERM.	COEFFICIENTI OCC.TEMP.
1) occupazioni realizzate in mercati fino a 4 ore	0,60	0,60
2) occupazioni realizzate in mercati fino a 8 ore	0,70	0,70
3) occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore	1,00	1,00

4) occupazioni realizzate fuori dai mercati	0,75	0,75
5) occupazioni realizzate da produttori agricoli	0,70	0,70
6) occupazioni realizzata da spuntisti	1,00	1,00
7) mercato settimanale generi alimentari	-	1,2
8) mercato settimanale generi non alimentari	-	1,1
9) Mercati Sperimentali istituiti con provvedimenti di Giunta		0,5
10) occupazioni realizzate in occasione di fiere, manifestazioni e sagre	-	2,00

Alle occupazioni realizzate nell'ambito dei Mercati Sperimentali non si applicano i coefficienti di cui alle fattispecie individuate ai nn. 7 e 8